



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa delle senatrici LA MURA, NUGNES e MORONESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MAGGIO 2022

Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo

ONOREVOLI SENATORI. - « Troppo pochi sanno che il nostro futuro dipende dallo strato sottile che si estende sotto i nostri piedi. Il suolo e la moltitudine di organismi che in esso vivono ci forniscono cibo, biomassa, fibre e materie prime, regolano i cicli dell'acqua, del carbonio e dei nutrienti e rendono possibile la vita sulla terra. Occorrono migliaia di anni per produrre pochi centimetri di questo tappeto magico ».

Così si apre la Strategia dell'Unione europea per il suolo per il 2030 - Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima, adottata dalla Commissione europea in data 17 novembre 2021 (di seguito anche « Strategia »), che riesce in poche e semplici parole a riassumere come la vita sul nostro pianeta dipenda dal suolo, che è una risorsa sostanzialmente non rinnovabile, di cui conosciamo ancora poco, e che è, purtroppo, esposta ad una pluralità di minacce, che possono comprometterne le funzioni e i servizi ecosistemici.

Infatti, secondo la Commissione europea, si stima che una percentuale tra il 60-70 per cento dei suoli nell'Unione europea non è in buona salute: i suoli continuano ad essere soggetti a processi di forte degrado, come l'erosione, la compattazione, la riduzione di materia organica, l'inquinamento, la perdita di biodiversità, la salinizzazione, l'impermeabilizzazione, a causa di un uso e una gestione insostenibili, dell'eccessivo sfruttamento e dell'emissione di sostanze inquinanti.

La Strategia dell'Unione europea per il suolo per il 2030 è collegata alle altre politiche dell'Unione europea scaturite dal *Green Deal* europeo, e, in particolare, alla Strategia dell'Unione europea sulla biodiver-

sità entro il 2030 e alla nuova Strategia dell'Unione europea di adattamento ai cambiamenti climatici, che evidenziano come il suolo sia un alleato fondamentale nella lotta per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Essa fissa, in relazione al suolo, una serie di obiettivi da raggiungere entro il 2030 (obiettivi di medio termine), come la lotta alla desertificazione, la riduzione delle emissioni di carbonio, la riduzione di perdite di nutrienti e agrofarmaci in agricoltura, il ripristino di ecosistemi degradati, il miglioramento della qualità delle acque superficiali, il cui conseguimento è necessario ai fini della realizzazione degli ulteriori obiettivi da conseguire entro il 2050 (obiettivi di lungo periodo), come quello di avere suoli sani in tutto il territorio dell'Unione europea, di azzeramento del consumo di suolo, di riduzione dell'inquinamento del suolo a livelli non pericolosi e di neutralità climatica basata sul suolo.

Il suolo è una componente essenziale degli ecosistemi, offre preziosi servizi ecosistemici come la fornitura di cibo, l'energia e le materie prime, il sequestro del carbonio, la purificazione e l'infiltrazione dell'acqua, la regolazione dei nutrienti, il controllo dei parassiti e le attività ricreative. Il suolo è fondamentale per combattere i cambiamenti climatici, proteggere la salute umana, salvaguardare la biodiversità e gli ecosistemi e garantire la sicurezza alimentare. I suoli sani sono un fattore chiave per raggiungere gli obiettivi del *Green Deal* europeo, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640 definitivo, dell'11 dicembre 2019, come la neutralità climatica, il ripristino della biodiversità, l'inquinamento zero,

i sistemi alimentari sostenibili e un ambiente resiliente.

Il presente disegno di legge quadro recepisce le indicazioni e gli obiettivi contenuti nella predetta Strategia ed è frutto dell'elaborazione approfondita e unitaria effettuata da parte dei ricercatori dell'Associazione italiana delle società scientifiche agrarie (AISSA), con il fattivo sostegno dell'Unione nazionale delle accademie per le scienze applicate allo sviluppo dell'agricoltura, alla sicurezza alimentare e alla tutela ambientale (UNASA), nonché del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Un contributo autorevole e quanto mai opportuno in un tempo in cui la protezione e la gestione sostenibile e sistematica del suolo rappresentano una necessità non più rinviabile stante le tante situazioni di degrado che emergono da vari ambiti territoriali presenti in Italia.

Il presente disegno di legge muove dalla consapevolezza che la conoscenza dello stato di salute dei suoli sia il presupposto indispensabile per la loro protezione e gestione sostenibile, anche in vista del conseguimento degli obiettivi sopra richiamati.

In Italia il quadro conoscitivo relativo al suolo è assolutamente lacunoso, incompleto, frammentato e non aggiornato. Si consideri, ad esempio, che i criteri di valutazione del degrado del suolo differiscono da regione a regione, vi è una parziale disponibilità dei dati pedologici, non si dispone di dati sulle funzioni idrologiche dei suoli. Ciò impedisce una efficace tutela e gestione dei suoli italiani.

Per rimediare a tale situazione il disegno di legge istituisce una banca dati pedologica nazionale, in scala 1:50.000, per la stima dei servizi ambientali svolti dai suoli e dagli ecosistemi agroforestali.

Tale banca dati ha lo scopo di assicurare un quadro conoscitivo completo, omogeneo, aggiornato e liberamente accessibile circa lo

stato in cui versano i suoli italiani, per consentire gli interventi più opportuni, ossia, a seconda dei casi, di tutela del suolo sano, di gestione sostenibile del suolo sottoposto a minacce di degrado, e di ripristino delle funzioni e dei servizi ecosistemici, ove possibile, del suolo degradato e già bonificato.

I predetti interventi sono realizzati sulla base di linee guida e prescrizioni tecniche per la protezione e la gestione sostenibile del suolo, adottate da un apposito Comitato, composto da esperti in materia di suolo, e mediante specifici programmi di azione obbligatori, predisposti per ogni minaccia attuale o potenziale di degrado del suolo, che coinvolgono anche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il disegno di legge si articola in due capi.

Il capo I « Principi generali » definisce gli obiettivi, fornisce una serie di definizioni, delinea il campo di applicazione, istituisce il Centro nazionale per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli (CENPSU) e il Comitato tecnico-scientifico, precisandone le competenze, e disciplina i poteri sostitutivi dello Stato.

Il capo II « Misure per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli » individua specifiche misure per la protezione e gestione sostenibile dei suoli, quali, ad esempio, la realizzazione di un monitoraggio del suolo, di una banca dati pedologica nazionale, di attività di divulgazione e informazione per i cittadini e buone pratiche agrosilvo-pastorizie per le amministrazioni locali e le aziende rurali e di corsi di formazione universitari di pedologia.

Il disegno di legge si compone di 17 articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità del disegno di legge. Più nel dettaglio, precisa che esso ha per oggetto le misure per la tutela, il risanamento e la gestione sostenibile dei suoli con lo scopo di conseguire gli obiettivi delineati dalle Strategie

sopra richiamate, nonché gli obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall'Agenda 2030.

L'articolo 1 chiarisce, inoltre, che le predette finalità sono realizzate attraverso le linee guida e prescrizioni tecniche per la protezione e la gestione sostenibile del suolo, adottate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5, tenendo conto degli obiettivi di medio e di lungo periodo fissati dalla Strategia dell'Unione europea per il suolo per il 2030.

La norma, infine, elenca le attività attraverso le quali sono realizzate le citate finalità.

L'articolo 2 fornisce una serie di definizioni, che sono in linea con quanto previsto dalla Strategia dell'Unione europea per il suolo per il 2030, e con la precedente Strategia tematica per la protezione del suolo dell'Unione del 2006.

L'articolo 3 elenca le funzioni e i servizi ecosistemici, di natura ambientale, sociale, culturale ed economica dei suoli e precisa che il disegno di legge introduce misure per la conoscenza, l'analisi e la prevenzione dei processi di degrado del suolo, derivanti da cause naturali o da attività umane.

L'articolo 4 istituisce, presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), il Centro nazionale per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli (CENPSU) e ne definisce le competenze.

L'articolo 5 istituisce, presso il CENPSU, il Comitato tecnico-scientifico, ne disciplina la composizione e ne definisce le competenze. Il Comitato, con il supporto tecnico dell'ISPRA e del CREA, dei servizi pedologici regionali o delle agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA), adotta le linee guida e le prescrizioni tecniche per la protezione e la gestione sostenibile del suolo, in base alle quali sono individuate le aree sottoposte alle diverse tipologie di minaccia di degrado e sono predisposti specifici programmi di azione obbligatori, volti

alla prevenzione o alla riduzione del degrado.

L'articolo 6 disciplina i poteri sostitutivi dello Stato. Più nel dettaglio, la norma è diretta a consentire l'attivazione dei poteri sostitutivi in una serie di casi, tra cui quello di accertata inattività delle regioni e degli enti locali in relazione agli obblighi derivanti dall'applicazione del disegno di legge, compresi quelli di informazione, al fine di evitare che tale inattività possa compromettere le finalità della legge.

L'articolo 7 istituisce presso l'ISPRA la banca dati pedologica nazionale in scala 1:50.000 per una valutazione completa e affidabile dei servizi ecosistemici svolti dai suoli. Come già anticipato, si tratta di uno strumento fondamentale per costruire un quadro conoscitivo omogeneo dei suoli italiani, per conoscere a quali minacce essi sono sottoposti e quali sono le aree soggette a maggior rischio di degrado.

L'articolo 8 prevede una serie di misure in tema di informazione e di formazione sul suolo, in linea con quanto previsto dalla Strategia dell'Unione europea per il suolo per il 2030, che ha individuato nella scarsa attenzione prestata al suolo nell'istruzione una delle ragioni per le quali il suolo, tra gli elementi naturali, è probabilmente il più sottovalutato. Secondo la Commissione europea occorre intervenire con attività educative e di comunicazione.

Più nel dettaglio, la norma prevede la predisposizione di un sito *internet* di divulgazione sul suolo e di materiali divulgativi per migliorare la percezione dell'importanza del suolo e la sua conoscenza.

Essa, inoltre, affida alle ARPA l'organizzazione di corsi di formazione e di informazione sui programmi di azione adottati per la tutela del suolo e sulle minacce a cui è esposto, sia per informare le amministrazioni locali e le aziende rurali situate nelle aree esposte a minaccia di degrado della normativa vigente, che per formare il rela-

tivo personale sulle pratiche agro-silvo-pastorali per limitare o impedire il degrado del suolo o limitarne il consumo.

L'articolo 9 prevede che il CENPSU, con il supporto tecnico dei servizi pedologici regionali e delle ARPA, provvede alla valutazione e quantificazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli, sulla base delle linee guida e prescrizioni tecniche del Comitato tecnico-scientifico, nonché all'aggiornamento di tali prescrizioni tecniche.

L'articolo 10 stabilisce che il CENPSU predispone gli strumenti informativi e operativi del sistema geospaziale *LANDSUPPORT* utili alla gestione sostenibile del suolo e del territorio per i diversi ambiti, agricolo, forestale, urbano, e a supporto della pianificazione urbanistica e territoriale, nonché per affrontare una serie di sfide delineate nella Strategia dell'Unione europea per il suolo per il 2030.

L'articolo 11 si occupa dell'individuazione delle aree sottoposte a minaccia di erosione, compattazione, salinizzazione, perdita di sostanza organica, perdita di biodiversità, e della predisposizione e dell'attuazione di specifici programmi di azione obbligatori in relazione alle stesse.

In particolare, la norma prevede che il CENPSU, avvalendosi del supporto tecnico dei servizi pedologici regionali e delle ARPA, individui le predette aree sulla base delle linee guida e prescrizioni tecniche adottate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5, che devono tener conto anche: *a)* degli usi attuali del suolo; *b)* delle aree maggiormente danneggiate dagli incendi rilevate annualmente dal Comando unità carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare; *c)* della quantità di materia organica che può essere stoccata nei suoli agricoli e forestali, al fine di conseguire effetti positivi per la fissazione del carbonio e per la diminuzione dell'anidride carbonica atmosferica.

Il CENPSU inserisce tali aree in un apposito elenco, che viene aggiornato ogni quattro anni.

Sulla base di tale elenco le regioni predispongono programmi di azione obbligatori, basati su tecniche di gestione sostenibile dei suoli per il recupero di quelli soggetti alle minacce di cui sopra e per la tutela di quelli potenzialmente minacciati, e provvedono alla loro attuazione entro l'anno successivo alla loro predisposizione.

I programmi di azione obbligatori sono predisposti entro tre anni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge e successivamente con cadenza quinquennale.

L'articolo 12 reca disposizioni dirette a garantire il coordinamento dei controlli ambientali per la prevenzione della contaminazione dei suoli ad ogni livello di pianificazione.

Più nel dettaglio, esso stabilisce che l'ISPRA conferisca alla banca dati pedologica nazionale i dati dallo stesso raccolti e quelli ricevuti dalle regioni e dalle province, relativi ai siti contaminati inseriti nei piani regionali e provinciali, ai siti da bonificare secondo le prescrizioni della normativa vigente, ai siti di interesse nazionale.

La norma prevede, poi, che questi dati siano elaborati dal CENPSU per valutare la perdita di funzioni e servizi ecosistemici in base alla contaminazione del suolo, e che il CENPSU definisca programmi d'azione obbligatori di ripristino dei predetti servizi e funzioni, ove tecnicamente, possibile.

Infine, essa prevede che l'intervento sia diretto alla mitigazione del danno laddove il ripristino non sia tecnicamente possibile.

L'articolo 13 prevede che con apposito atto di indirizzo e coordinamento relativo all'accertamento e allo studio degli effetti delle condizioni generali dei suoli sulle minacce da frane e alluvioni siano determinati i metodi e i criteri, anche tecnici, limitatamente agli aspetti riguardanti il suolo, per l'attività conoscitiva e per le attività di pia-

nificazione, programmazione e attuazione, previste rispettivamente dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto codice dell'ambiente).

La norma statuisce, inoltre, che il Ministero della transizione ecologica e il Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri trasmettano i dati raccolti sulle frane e alluvioni al CENPSU, che provvede ad elaborarli e a confrontarli con quelli della banca dati pedologica nazionale per valutare la perdita delle funzioni e dei servizi ecosistemici in base al livello di degrado causato da frane e alluvioni.

Infine, il CENPSU definisce programmi d'azione obbligatori per il ripristino, ove tecnicamente possibile, delle funzioni e dei servizi ecosistemici, che attuano le regioni.

L'articolo 14 affida al CENPSU il compito di individuare le aree a diverso grado di impermeabilizzazione e i relativi criteri di valutazione sulla quantità e qualità del consumo di suolo e sull'integrità del tessuto rurale, e di inserirli in un apposito elenco, da aggiornare ogni anno.

La norma prescrive che i dati sulle aree impermeabilizzate e i criteri di valutazione del consumo di suolo, nonché i dati sulle funzioni e sui servizi ecosistemici dei suoli da sottoporre ad impermeabilizzazione siano tenuti in considerazione: per ogni trasformazione delle coperture e degli usi dei suoli, previste nei piani urbanistici e di settore, a qualsiasi scala; per la valutazione ambientale strategica connessa ai predetti piani.

Essa, poi, impone allo Stato, alle regioni, alle province e ai comuni di considerare i dati sulle funzioni e sui servizi ecosistemici dei suoli e sull'impermeabilizzazione degli stessi in un'area più estesa rispetto al sito direttamente coinvolto, nella progettazione delle opere infrastrutturali, nella redazione dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica e nelle modifiche o negli aggiornamenti degli stessi.

Si prevede, inoltre, che tutti gli strumenti di pianificazione urbanistica, nel definire le destinazioni d'uso del territorio, siano predisposti, dopo aver effettuato verifiche preventive e preferendo sempre soluzioni volte a non aumentare il grado di impermeabilizzazione del suolo, nonché a garantire un utilizzo sostenibile dello stesso, con conseguente necessità di provvedere all'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

La norma, infine, richiama la gerarchia del contrasto al consumo di suolo, come prevista dalla Strategia, in riferimento all'utilizzo dei suoli nei piani urbanistici.

L'articolo 15 attribuisce al CENPSU il compito di effettuare una valutazione globale delle aree a rischio di degrado, attuale e potenziale, e di desertificazione del suolo, tenendo conto delle procedure proposte dalle Nazioni Unite per quantificare l'obiettivo 15.3 della neutralità del degrado delle terre e degli effetti dei cambiamenti climatici sul suolo e della loro interazione con l'uso agricolo e forestale.

Si prevede che il CENPSU provveda all'individuazione e all'inserimento in un apposito elenco (aggiornato ogni quattro anni), delle aree minacciate dal degrado e dalla desertificazione del suolo sulla base di una valutazione globale delle singole minacce.

Si prevede, inoltre, che le regioni definiscano programmi d'azione obbligatori basati sull'impiego di tecniche di gestione sostenibile dei suoli, per la tutela, il risanamento e la valorizzazione delle aree minacciate dal degrado e dalla desertificazione del suolo, da attuare entro un anno dalla loro predisposizione.

Infine, la norma statuisce che le regioni e le autorità di bacino devono obbligatoriamente tenere conto della valutazione globale delle aree a rischio di degrado, attuale o potenziale, e di desertificazione del suolo, al fine di valutare, per il territorio di competenza, la presenza delle aree vulnerabili sog-

gette o minacciate da fenomeni di degrado del suolo e da processi di desertificazione.

L'articolo 16 recepisce le indicazioni contenute nella Strategia dell'Unione europea per il suolo per il 2030 in tema di utilizzo sicuro, sostenibile e circolare della terra da scavo. In particolare, secondo la Commissione europea, le terre da scavo dovrebbero essere riutilizzate nella stessa area o in un altro luogo adeguato, e, qualora non sia possibile il loro riutilizzo a causa di livelli di inquinamento inaccettabili, « la priorità dovrebbe andare al loro riciclo o ad altre forme di recupero invece che al conferimento in discarica, in linea con la gerarchia dei rifiuti ». Ne deriva che è fondamentale monitorare i flussi di suoli contaminati e i flussi di suoli non contaminati lungo tutta la catena del valore, prevedendo controlli sulla tracciabilità e la qualità dal luogo di scavo fino alla fase finale.

Per le ragioni appena esposte la norma attribuisce al CENPSU il compito di monitorare il flusso dei suoli escavati sani e il flusso dei suoli escavati contaminati sul territorio italiano, con lo scopo di riutilizzare i suoli escavati per il ripristino di suoli degradati, tenendo conto della compatibilità tra le funzioni e i servizi ecosistemici del suolo escavato e quelle del suolo degradato da ripristinare. La norma, inoltre, al fine di limitare il consumo di suolo e l'impermeabilizzazione, statuisce che nella pianificazione territoriale si applica la gerarchia del contrasto al consumo di suolo, come prevista dalla citata Strategia.

L'articolo 17 prevede che per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, rispettivamente rubricati « Banca dati pedologica nazionale » e « Informazione e formazione sul suolo », è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2022.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina le misure per la tutela, il risanamento e la gestione sostenibile dei suoli per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Strategia dell'Unione europea per il suolo per il 2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 699 definitivo, del 17 novembre 2021, nonché per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.

2. Le misure di cui al comma 1 sono, altresì, dirette a conseguire gli obiettivi previsti dalla Strategia dell'Unione europea sulla biodiversità per il 2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2020) 380 definitivo, del 20 maggio 2020, e di quelli stabiliti dalla nuova Strategia dell'Unione europea di adattamento ai cambiamenti climatici, di cui alla comunicazione della medesima Commissione COM(2021) 82 definitivo, del 24 febbraio 2021.

3. Le finalità di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate attraverso l'adozione delle linee guida e delle prescrizioni tecniche per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli di cui all'articolo 5, comma 2, tenendo conto che occorre conseguire entro il 2030 gli obiettivi di medio termine indicati dalla

Strategia di cui al comma 1 in termini di lotta alla desertificazione, riduzione delle emissioni di carbonio, riduzione di perdite di nutrienti e agrofarmaci in agricoltura, ripristino di ecosistemi degradati, miglioramento della qualità delle acque superficiali, in vista del conseguimento, entro il 2050, degli obiettivi di lungo periodo, previsti dalla medesima Strategia, come quello di avere suoli sani in tutto il territorio dell'Unione europea, di azzeramento del consumo di suolo, di riduzione dell'inquinamento del suolo a livelli non pericolosi e di neutralità climatica basata sul suolo.

4. Le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attuate mediante le seguenti attività:

a) tutela delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli, prevenendo il loro degrado per mantenere i suoli in buona salute (*healthy soils*);

b) ripristino del livello di funzionalità potenzialmente corrispondente alla naturale potenzialità dei suoli degradati;

c) valutazione quantitativa dello stato di salute dei suoli e dei loro servizi e funzioni ecosistemici, così come definiti dall'articolo 3;

d) predisposizione degli strumenti informativi e operativi della piattaforma denominata *LANDSUPPORT* - Sistema geospaziale, al fine di supportare le istituzioni e gli operatori italiani operanti sul suolo nell'individuazione delle misure necessarie a perseguire l'obiettivo di avere suoli sani entro il 2050. La piattaforma *LANDSUPPORT* è gestita e aggiornata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, comma 2;

e) individuazione delle principali minacce, anche potenziali, che gravano sulla risorsa del suolo e che ne determinano la perdita della capacità di svolgere funzioni e servizi ecosistemici, con conseguente identi-

ficazione delle aree attualmente o potenzialmente minacciate dal degrado, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera c);

f) predisposizione, per ogni tipo di minaccia individuata ai sensi della lettera e), di specifici programmi di azione comprensivi delle misure finalizzate a prevenire e ridurre il degrado del suolo, tutelando le sue funzioni;

g) pubblicazione dei risultati delle attività di cui alle lettere c), e) e f) sulla piattaforma *LANDSUPPORT*;

h) istituzione della banca dati pedologica nazionale;

i) promozione dell'informazione e della formazione sul suolo.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le disposizioni necessarie all'attuazione della presente legge e al recepimento dei principi in essa contenuti.

Art. 2.

(Definizioni)

1. In conformità a quanto previsto dalla Strategia tematica per la protezione del suolo, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2006) 231 definitivo, del 22 settembre 2006, nonché dalla Strategia dell'Unione europea per il suolo per il 2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 699 definitivo, del 17 novembre 2021, si intende per:

a) « suolo »: lo strato superficiale della crosta terrestre, formato da particelle minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi;

b) « suolo sano » (*healthy soil*): il suolo che presenta buone condizioni chimiche, biologiche e fisiche, e fornisce in modo con-

tinuativo i servizi ecosistemici di cui all'articolo 3;

c) « degrado del suolo »: la perdita della capacità del suolo di svolgere le funzioni e fornire i servizi ecosistemici di cui all'articolo 3;

d) « uso del suolo »: la classificazione del territorio in base alla dimensione funzionale o alla destinazione socio-economica presenti e programmate per il futuro;

e) « erosione »: fenomeno naturale di rimozione di particelle di suolo ad opera di acqua, gravità e vento che, in seguito a pratiche antropiche o a incendi e in funzione dell'intensità con cui avviene, può produrre effetti gravi di degradazione. L'erosione comprende anche la decorticazione del suolo per fini commerciali;

f) « compattazione »: fenomeno causato da eccessive pressioni meccaniche, conseguenti all'utilizzo di macchinari pesanti o al sovrappascolamento;

g) « contaminazione »: immissione nel suolo di sostanze potenzialmente tossiche che possono pregiudicare le principali funzioni;

h) « desertificazione »: degrado estremo dei suoli aggravato da condizioni climatiche di aridità attribuibile a varie cause, comprese il cambio climatico e le attività umane, che determina un processo di perdita repentina o graduale di produttività del suolo e di diradamento della copertura vegetale;

i) « diminuzione di sostanza organica »: fenomeno naturale o antropico di diminuzione del contenuto di sostanza organica del suolo;

l) « frane e alluvioni »: eventi franosi o alluvionali riguardanti direttamente o indirettamente il suolo agricolo e forestale;

m) « impermeabilizzazione »: azione antropica che determina la copertura perma-

nente del suolo, tramite la costruzione di piattaforme, infrastrutture, opere, edifici, tale da eliminarne o ridurne la permeabilità;

n) « consumo di suolo »: variazione da una copertura non artificiale a una copertura artificiale del suolo, con la distinzione fra consumo di suolo permanente, dovuto a una copertura artificiale permanente, e consumo di suolo reversibile, dovuto a una copertura artificiale reversibile;

o) « consumo di suolo netto »: l'incremento della copertura artificiale del suolo al netto delle aree in cui è avvenuta una variazione da una copertura artificiale a una copertura non artificiale del suolo;

p) « copertura artificiale del suolo »: la presenza di edifici, fabbricati, infrastrutture pavimentate o ferrate, ovvero di una copertura biofisica artificiale del terreno di tipo permanente o di tipo reversibile, quali aree non pavimentate con rimozione della vegetazione e dello strato superficiale dei suoli che impediscono il regolare svolgimento delle funzioni ecosistemiche; aree con presenza di infrastrutture, piazzali, cantieri non pavimentati, depositi permanenti di materiale, impianti fotovoltaici a terra, aree estrattive non rinaturalizzate, o altre coperture artificiali non connesse alle attività agricole in cui la rimozione della copertura ripristini le condizioni naturali del suolo;

q) « perdita di biodiversità »: fenomeno di degradazione del suolo dovuto alla riduzione della varietà degli organismi viventi, inclusi i microrganismi, presenti nel suolo;

r) « salinizzazione »: accumulo nel suolo di sali solubili in seguito ad eventi naturali o all'azione dell'uomo, inclusa l'alcalinizzazione;

s) « valutazione globale del degrado del suolo »: stima di tutte le minacce di degrado del suolo, in una data area geografica, che possono portare alla degradazione acuta del suolo con la relativa irreversibile perdita di

gran parte o di tutte le funzioni e i servizi ecosistemici;

t) « aree minacciate da degrado attuale »: quelle aree in cui attualmente sussistono evidenti condizioni di degradazione dei suoli;

u) « aree minacciate da degrado potenziale »: aree che, pur non mostrando evidenti condizioni di degradazione dei suoli, sono potenzialmente soggette a minaccia di degrado a causa dell'alta vulnerabilità dei suoli combinata all'azione di fattori ambientali.

Art. 3.

(Ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina la difesa delle funzioni e dei servizi ecosistemici di natura ambientale, sociale, culturale ed economica dei suoli, come di seguito individuati:

a) produzione di alimenti e altre biomasse, in particolare nei settori dell'agricoltura e della selvicoltura;

b) stoccaggio, filtrazione e trasformazione di nutrienti, sostanze e acqua;

c) riserva di biodiversità;

d) stoccaggio di carbonio;

e) fornitura di materie prime;

f) ambiente fisico e culturale per le persone e le attività umane;

g) sede del paesaggio e del patrimonio ambientale, archeologico e scientifico-culturale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la presente legge introduce misure per la conoscenza, l'analisi e la prevenzione dei processi di degrado del suolo dovuti a cause naturali o ad attività umane.

3. Non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le acque sotterranee.

Art. 4.

(Istituzione del Centro nazionale per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli)

1. È istituito, presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), il Centro nazionale per la protezione e la gestione sostenibile dei suoli (CENPSU) presieduto dal presidente dell'ISPRA.

2. Al CENPSU sono attribuiti i seguenti compiti:

a) aggiornamento con cadenza triennale delle linee guida e delle prescrizioni tecniche adottate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 5;

b) armonizzazione delle cartografie pedologiche regionali e divulgazione dei dati sotto forma di cartografia digitale a scala nazionale;

c) divulgazione delle informazioni e formazione sul suolo;

d) valutazione e quantificazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli;

e) messa a punto degli strumenti informativi e operativi sulla piattaforma *LAND-SUPPORT* per supportare il perseguimento dell'obiettivo di avere suoli sani entro il 2050;

f) individuazione e aggiornamento delle aree minacciate da erosione, compattazione, salinizzazione, perdita di sostanza organica, perdita di biodiversità, con conseguente inserimento in un apposito elenco;

g) definizione dei programmi d'azione obbligatori per il ripristino, ove tecnicamente possibile, delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli già bonificati come

previsto dal titolo V della parte quarta del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152;

h) valutazione della perdita di funzioni e di servizi ecosistemici dei suoli degradati da frane e alluvioni e definizione dei programmi d'azione obbligatori per il ripristino, ove tecnicamente possibile, di tali funzioni e servizi ecosistemici, nonchè raccolta dei dati su frane e alluvioni, trasmessi dal Ministero della transizione ecologica e dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed elaborazione degli stessi;

i) individuazione e aggiornamento delle aree degradate a causa dell'impermeabilizzazione e del consumo di suolo e dei relativi indici di valutazione, con inserimento in un apposito elenco;

l) valutazione globale delle aree minacciate dal degrado e dalla desertificazione del suolo e individuazione delle stesse con inserimento in un apposito elenco e relativo aggiornamento;

m) monitoraggio del flusso dei suoli escavati sani e del flusso dei suoli escavati contaminati sul territorio italiano per il loro uso circolare sostenibile, sulla base della gerarchia del contrasto al consumo di suolo, e individuazione e aggiornamento di procedure.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il CENPSU provvede allo svolgimento delle attività di cui al comma 2 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

(Competenze del Comitato tecnico-scientifico)

1. Presso il CENPSU è istituito un Comitato tecnico-scientifico, di seguito denominato « Comitato ». Il Comitato è composto:

a) da un rappresentante dell'ISPRA in virtù del ruolo di coordinamento delle agenzie regionali per la protezione ambientale di ciascuna regione;

b) da un rappresentante delle società scientifiche di pedologia e scienze del suolo accreditate presso il Ministero dell'università e della ricerca e da un rappresentante esperto di pedologia, proposto da ognuna delle seguenti istituzioni: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), università italiane, Associazione italiana delle società scientifiche agrarie (AISSA).

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato, avvalendosi del supporto tecnico dell'ISPRA, del CREA, dei servizi pedologici regionali o, se non presenti, delle agenzie regionali per la protezione ambientale adotta le linee guida per la protezione e la gestione sostenibile del suolo nonché le relative prescrizioni tecniche.

3. Con cadenza annuale il Comitato segnala al CENPSU l'eventuale aggiornamento dei sistemi di monitoraggio della qualità del suolo da parte dell'Unione europea.

4. Ai componenti del Comitato non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 6.

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di accertata inattività delle regioni e degli enti locali in relazione agli ob-

blighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e dall'applicazione della presente legge o che comporti pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente o inottemperanza agli obblighi di informazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, esercita i poteri sostitutivi in conformità all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, fermi restando i poteri di ordinanza previsti dall'ordinamento in caso di urgente necessità.

CAPO II

MISURE PER LA PROTEZIONE E LA GESTIONE SOSTENIBILE DEI SUOLI

Art. 7.

(Banca dati pedologica nazionale)

1. Per una valutazione completa e affidabile dei servizi ecosistemici svolti dai suoli, è istituita presso l'ISPRA, con il contributo delle agenzie regionali per la protezione ambientale, dei servizi pedologici regionali, delle università e del CREA, la banca dati pedologica nazionale, in scala 1:50.000, per la stima dei servizi ambientali svolti dai suoli e dagli ecosistemi agroforestali. La banca dati pedologica deve essere integrata con i maggiori programmi di monitoraggio territoriale e di qualità del suolo dell'Unione europea, tra i quali figurano COPERNICUS e LUCAS.

2. Le istituzioni preposte alla gestione e all'aggiornamento dei dati pedologici e sull'uso del suolo assicurano la trasmissione dei dati alla banca dati pedologica nazionale secondo le modalità di cui all'articolo 11 della legge 28 giugno 2016, n. 132.

3. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, individuano le modalità per garantire pubblicità e libero accesso ai dati pe-

dologici, rilevati o derivati, contenuti nelle banche dati regionali.

Art. 8.

(Informazione e formazione sul suolo)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CENPSU, d'intesa con il Comitato e con il Ministero dell'università e della ricerca, predispone un sito *internet* istituzionale di divulgazione sul suolo, destinato a insegnanti e studenti di ogni ordine e grado, nonché al pubblico non specialista. Il CENPSU, d'intesa con i servizi pedologici regionali e le agenzie regionali per la protezione ambientale e con il Ministero dell'università e della ricerca, predispone materiali divulgativi, scaricabili dal sito *internet* istituzionale, per migliorare la percezione del valore e la conoscenza del suolo, delle sue funzioni e delle minacce collegate al suo degrado.

2. Ogni quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CENPSU aggiorna i materiali divulgativi di cui al comma 1.

3. Le agenzie regionali per la protezione ambientale organizzano corsi di formazione e di informazione sui programmi di azione adottati per la tutela del suolo e sulle minacce alle quali è esposto, con l'obiettivo di:

a) portare a conoscenza delle amministrazioni locali e delle aziende rurali situate nelle aree minacciate di degrado, attuale e potenziale, la normativa vigente in materia, mediante adeguate azioni di carattere divulgativo;

b) formare il personale delle amministrazioni locali e delle aziende rurali di cui alla lettera a) sulle pratiche agro-silvo-pastorali idonee a limitare o impedire il degrado del suolo e limitarne il consumo.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

CENPSU, in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero della transizione ecologica, predispone un piano per l'introduzione nelle università dell'insegnamento della pedologia nei diversi corsi di studio.

Art. 9.

(Valutazione e quantificazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli)

1. Il CENPSU, avvalendosi del supporto tecnico dei servizi pedologici regionali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale, effettua la valutazione e la quantificazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici del suolo, sulla base delle linee guida e delle prescrizioni tecniche predisposte dal Comitato.

2. Il CENPSU, con la collaborazione dei servizi pedologici regionali e con le agenzie regionali per la protezione ambientale, aggiorna le prescrizioni tecniche relative alla quantificazione delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli e i relativi modelli, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, al fine di tenere conto degli eventuali cambiamenti o di fattori non previsti al momento della redazione delle linee guida.

Art. 10.

(Sistema geospaziale LANDSUPPORT)

1. Il CENPSU provvede alla predisposizione degli strumenti informativi e operativi della piattaforma *LANDSUPPORT*, utili alla gestione sostenibile del suolo e del territorio per i diversi ambiti, agricolo, forestale, urbano, e a supporto della pianificazione urbanistica e territoriale, per perseguire l'obiettivo che tutti i suoli siano sani entro il 2050, come previsto dalla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 699 defi-

nitivo, del 17 novembre 2021, nonché ad attuare le seguenti azioni:

a) gestione del suolo per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici;

b) limitazione del consumo di suolo;

c) gestione del suolo per ridurre le perdite dei nutrienti, del carbonio e della biodiversità;

d) gestione del suolo finalizzata ad ottenere risorse idriche superficiali e profonde sane;

e) supporto alle pratiche di gestione sostenibile del suolo incluse quelle agro-ecologiche;

f) prevenzione dell'inquinamento del suolo da fertilizzanti, pesticidi, antibiotici e microplastiche;

g) supporto alle attività di monitoraggio del suolo;

h) prevenzione della desertificazione dei suoli;

i) alfabetizzazione pedologica.

Art. 11.

(Aree sottoposte alle minacce di erosione, compattazione, salinizzazione, perdita della sostanza organica, perdita di biodiversità)

1. Il CENPSU, avvalendosi del supporto tecnico dei servizi pedologici regionali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale, individua le aree sottoposte a minacce di erosione, compattazione, salinizzazione, perdita della sostanza organica, perdita di biodiversità, inserendole in un apposito elenco, secondo le linee guida di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Ogni quattro anni il CENPSU, avvalendosi del supporto tecnico delle agenzie regionali per la protezione ambientale, aggiorna l'elenco delle aree minacciate di cui

al comma 1, al fine di considerare eventuali cambiamenti o fattori non previsti al momento della individuazione delle predette aree.

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni cinque anni, le regioni predispongono i programmi d'azione obbligatori per le aree individuate ai sensi dei commi 1 e 2, basati sulle tecniche di gestione sostenibile dei suoli per il recupero di quelli soggetti alle minacce di cui al comma 1, e per la tutela di quelli potenzialmente minacciati, in base alle linee guida di cui all'articolo 5, comma 2.

4. Entro l'anno successivo a quello della loro predisposizione, le regioni attuano i programmi d'azione di cui al comma 3, senza possibilità di deroga.

5. Le linee guida di cui all'articolo 5, comma 2, considerati gli impegni assunti con il Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, tengono conto:

a) degli usi attuali del suolo;

b) delle aree maggiormente danneggiate dagli incendi rilevate annualmente dal Comando unità carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare;

c) della quantità di materia organica che può essere stoccata nei suoli agricoli e forestali, al fine di conseguire effetti positivi per la fissazione del carbonio e per la diminuzione dell'anidride carbonica atmosferica.

Art. 12.

(Contaminazione dei suoli)

1. Le disposizioni del presente articolo sono finalizzate ad assicurare il coordinamento dei controlli ambientali finalizzati alla

prevenzione della contaminazione dei suoli ad ogni livello di pianificazione, in conformità a quanto disposto dal decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Al fine di favorire l'armonizzazione dei dati relativi alla contaminazione dei suoli, l'ISPRA è tenuto a conferire, in un'apposita banca dati georeferenziata, i dati spaziali raccolti e rilevati dal medesimo istituto, dalle agenzie regionali per la protezione ambientale, dalle regioni e dalle province, riguardanti:

a) i siti contaminati inseriti nei piani regionali e provinciali;

b) i siti da bonificare secondo le prescrizioni della normativa vigente;

c) i siti di interesse nazionale.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione di quanto disposto al comma 2 tramite le agenzie regionali per la protezione ambientale.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ISPRA trasmette al CENPSU i dati spaziali raccolti della banca dati di cui al comma 2.

5. Il CENPSU elabora i dati di cui al comma 2 e quelli della banca dati pedologica nazionale per valutare, tramite opportuni modelli e cartografie, la perdita di funzioni e di servizi ecosistemici dei suoli in base al grado di contaminazione e alle diverse tipologie di suolo, i cui criteri sono individuati dalle linee guida di cui all'articolo 5, comma 2.

6. Il CENPSU, avvalendosi del supporto tecnico delle agenzie regionali per la protezione ambientale, definisce i programmi d'azione obbligatori di ripristino, ove tecnicamente possibile, delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli già bonificati ai sensi

del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Entro l'anno successivo a quello della loro predisposizione, i programmi d'azione obbligatori di ripristino, di cui al comma 6, sono attuati, senza possibilità di deroga.

8. Ove non sia tecnicamente possibile il ripristino delle funzioni e dei servizi ecosistemici sui suoli già bonificati, o in corso di bonifica o, in ogni caso, sui suoli in cui è prevista la bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'intervento è finalizzato a mitigare il danno sulle funzioni e sui servizi ecosistemici dei suoli attigui e sulle falde idriche nel rispetto dei principi ambientali di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, del principio « chi inquina paga ».

Art. 13.

(Frane e alluvioni)

1. I metodi e i criteri, anche tecnici, per l'attività conoscitiva e per le attività di pianificazione, programmazione e attuazione, rispettivamente previste dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in relazione agli aspetti riguardanti il suolo, sono definiti secondo le modalità previste dall'articolo 57 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, mediante apposito atto di indirizzo e coordinamento inerente all'accertamento e allo studio degli effetti delle condizioni generali dei suoli sulle minacce da frane e alluvioni, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della transizione ecologica e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmettono al CENPSU i dati raccolti sulle frane e sulle alluvioni.

3. Il CENPSU elabora i dati di cui al comma 2 e li confronta con quelli della banca dati pedologica nazionale per valutare, tramite opportuni modelli e cartografie, la perdita di funzioni e di servizi ecosistemici dei suoli in base al livello di degrado causato da frane e alluvioni e alle diverse tipologie di suolo, i cui criteri sono individuati dalle linee guida di cui all'articolo 5, comma 2.

4. Il CENPSU, avvalendosi del supporto tecnico delle agenzie regionali per la protezione ambientale e con le autorità di bacino, definisce i programmi d'azione obbligatori per ripristinare, ove tecnicamente possibile, le funzioni e i servizi ecosistemici dei suoli soggetti a degrado causato da frane e alluvioni.

5. Entro l'anno successivo alla loro predisposizione, le regioni attuano i programmi di azione di cui al comma 4 senza possibilità di deroga.

6. Nel caso in cui non sia possibile il ripristino delle funzioni e dei servizi ecosistemici dei suoli, l'intervento è finalizzato a riportarli, quanto più possibile, allo stato precedente l'evento dannoso.

Art. 14.

(Impermeabilizzazione)

1. Il CENPSU individua le aree a diverso grado di impermeabilizzazione e i relativi criteri di valutazione sulla quantità e sulla qualità del consumo di suolo e sull'integrità del tessuto rurale, inserendole in un apposito elenco, sulla base del monitoraggio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, e secondo le linee guida di cui all'articolo 5, comma 2, della presente legge.

2. Annualmente il CENPSU, avvalendosi del supporto tecnico delle agenzie regionali per la protezione ambientale, aggiorna l'elenco delle aree di cui al comma 1.

3. I dati sulle aree impermeabilizzate e i criteri di valutazione del consumo di suolo, nonché i dati sulle funzioni e sui servizi ecosistemici dei suoli da sottoporre ad impermeabilizzazione di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione sia per ogni trasformazione delle coperture e degli usi dei suoli previsti nei piani urbanistici e di settore, a qualsiasi scala, sia per la valutazione ambientale strategica connessa ai predetti piani.

4. Lo Stato, le regioni, le province e i comuni, nella progettazione delle opere infrastrutturali, nella redazione dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica e nelle modifiche o aggiornamenti degli stessi, tengono conto dei dati sulle funzioni e sui servizi ecosistemici dei suoli e sull'impermeabilizzazione degli stessi, ai sensi del comma 3, in un'area più estesa rispetto al sito direttamente coinvolto.

5. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati rilevati ai sensi del comma 3 sono pubblicati nelle relazioni sullo stato dell'ambiente prodotte dalle agenzie regionali per la protezione ambientale e sono trasmessi al CENPSU.

6. Gli strumenti di pianificazione urbanistica, nel definire le destinazioni d'uso del territorio, sono predisposti, dopo aver effettuato verifiche preventive e preferendo sempre le soluzioni volte a non aumentare il grado di impermeabilizzazione del suolo, nonché a garantire un utilizzo sostenibile dello stesso.

7. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti sono adeguati ai sensi del comma 6.

8. Il ripristino dei suoli impermeabilizzati è effettuato con riutilizzo dei suoli scavati di cui all'articolo 16.

9. Nell'utilizzo dei suoli nei piani urbanistici, in conformità alla Strategia dell'Unione europea per il suolo per il 2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 699 definitivo, del 17 novembre 2021, si applica la gerarchia di

azioni di contrasto al consumo di suolo di cui all'articolo 16 della presente legge.

10. Nei casi in cui non vi siano alternative all'uso di suolo libero, i comuni trasmettono tempestivamente al CENPSU una comunicazione motivata in un apposito documento.

Art. 15.

(Valutazione globale delle aree minacciate dal degrado e dalla desertificazione del suolo)

1. Il CENPSU effettua una valutazione globale delle aree a rischio di degrado, attuale e potenziale, e di desertificazione del suolo, secondo le linee guida di cui all'articolo 5, comma 2, della presente legge, tenendo conto delle procedure proposte dalle Nazioni Unite per quantificare l'obiettivo 15.3 della neutralità del degrado delle terre, previsto dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, e degli effetti dei cambiamenti climatici sul suolo e della loro interazione con l'uso agricolo e forestale.

2. Il CENPSU, avvalendosi del supporto tecnico dei servizi pedologici regionali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale, provvede all'individuazione, e all'inserimento in un apposito elenco, delle aree minacciate dal degrado e dalla desertificazione del suolo sulla base di una valutazione globale delle singole minacce in base alle linee guida di cui all'articolo 5, comma 2.

3. Ogni quattro anni il CENPSU, avvalendosi del supporto tecnico delle agenzie regionali per la protezione ambientale, aggiorna l'elenco delle aree minacciate dal degrado del suolo di cui al comma 2.

4. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni cinque anni, le regioni definiscono programmi d'azione obbligatori basati

sull'impiego di tecniche di gestione sostenibile dei suoli, per la tutela, il risanamento e la valorizzazione delle aree minacciate dal degrado e dalla desertificazione del suolo, sulla base della valutazione globale delle singole minacce per le aree individuate ai sensi dei commi 1, 2 e 3, in base alle linee guida di cui all'articolo 5, comma 2.

5. I programmi d'azione, definiti ai sensi del comma 4, sono attuati, senza possibilità di deroga, entro l'anno successivo a quello della loro predisposizione.

6. Le regioni e le autorità di bacino tengono conto della valutazione globale delle aree a rischio di degrado, attuale o potenziale, e di desertificazione del suolo, al fine di valutare, per il territorio di competenza, la presenza delle aree vulnerabili soggette o minacciate da fenomeni di degrado del suolo e da processi di desertificazione.

Art. 16.

(Uso circolare sostenibile dei suoli escavati)

1. In attuazione di quanto previsto dalla Strategia dell'Unione europea per il suolo per il 2030, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 699 definitivo, del 17 novembre 2021, con riferimento all'utilizzo sicuro, sostenibile e circolare dei suoli escavati, il CENPSU monitora il flusso dei suoli escavati sani e il flusso dei suoli escavati contaminati sul territorio italiano, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, con lo scopo di riutilizzare i suoli escavati per il ripristino di suoli degradati, tenendo conto della compatibilità tra le funzioni e i servizi ecosistemici del suolo escavato e quelle del suolo degradato da ripristinare.

2. Al fine di limitare il consumo di suolo e l'impermeabilizzazione, nella pianifica-

zione territoriale si applica la seguente gerarchia del contrasto al consumo di suolo, come indicata nella Strategia di cui al comma 1:

a) evitare nuovo consumo di suolo;

b) utilizzare aree già compromesse, quali suoli bonificati o aree urbane dismesse, ove si possa dimostrare che il nuovo consumo di suolo non sia evitabile;

c) evitare l'utilizzo di aree agricole e forestali fertili e integre, ove non si possa evitare nuovo consumo di suolo e il riutilizzo di aree già compromesse;

d) attuare le misure di mitigazione e di compensazione per minimizzare le perdite di servizi ecosistemici e per arrivare a un bilancio non negativo di consumo e di impermeabilizzazione del suolo.

3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni cinque anni, il CENPSU, avvalendosi del supporto tecnico delle agenzie regionali per la protezione ambientale, individua e aggiorna le procedure per il riutilizzo e la valorizzazione sostenibile del suolo agricolo o forestale destinato alle infrastrutture e alle opere edilizie, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, al fine di garantire e promuovere il suo reimpiego per il ripristino ambientale e la deimpermeabilizzazione di altre superfici.

Art. 17.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, è autorizzata la spesa di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

